



COMUNE di FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
82

Data
22 Dicembre 2020

Oggetto: Contributo di Costruzione ex art. 16 D.P.R. 06.06.2001 n°380 ss.mm.ii. Aggiornamento importi unitari.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi** addi **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18,00** e seguenti, nella sala delle adunanze, alla seconda convocazione di oggi, comunicata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale :

			Presente	Assente				Presente	Assente
1	Ottaviani	Nicola	P		18	Gagliardi	Carlo		A
2	Piacentini	Adriano	P		19	Bruni	Sara	P	
3	Fabrizi	Gianpiero	P		20	Ferrara	Marco	P	
4	Rotondi	Mariarosaria	P		21	Fagiolo	Domenico		A
5	Mansueto	Giovambattista		A	22	Cristofari	Fabrizio		A
6	Campioni	Andrea	P		23	Pizzutelli	Angelo		A
7	Campoli	Achille		A	24	Venturi	Norberto		A
8	Magliocchetti	Danilo	P		25	Sardellitti	Alessandra	P	
9	Masecchia	Riccardo	P		26	Savo	Vincenzo		A
10	Mangiapelo	Thaira	P		27	Scasseddu	Fabiana		A
11	Patrizi	Debora	P		28	Vitali	Vittorio		A
12	Caparrelli	Claudio	P		29	Calicchia	Massimo	P	
13	Guglielmi	Igino	P		30	Riggi	Daniele	P	
14	Renzi	Corrado	P		31	Bellincampi	Christian		A
15	Verrelli	Sergio	P		32	Mastronardi	Marco	P	
16	Crescenzi	Sergio		A	33	Pizzutelli	Stefano		A
17	Trina	Francesco		A					

Assegnati N. 33

In carica N. 33

Presenti N. 19

Assenti N. 14

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Adriano Piacentini nella sua qualità di Presidente.

La seduta è pubblica.

Preso atto che risultano presenti i diciannove consiglieri indicati in appello il Presidente, Dr. Adriano Piacentini, introduce l'argomento iscritto al punto n. 6 dell'ordine del giorno concernente: "Contributo di Costruzione ex art. 16 D.P.R. 06.06.2001 n°380 ss.mm.ii. aggiornamento importi unitari" e comunica che è stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Patrizi, Guglilemi, Caparrelli e Trina. Il Presidente concede la parola al Sindaco il quale illustra i punti salienti della proposta di deliberazione e dà lettura del dispositivo. Al termine della relazione illustrativa del Sindaco il Presidente concede la parola al Consigliere Debora Patrizi, nella qualità di Presidente della seconda commissione consiliare, la quale propone il seguente emendamento:

1) *Nelle premesse a pag. 8 dopo il comma 5 che recita:*

"RITENUTO opportuno fissare per gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, al 20% la richiamata riduzione per il **"Contributo di Costruzione"** tenendo conto anche principalmente di quanto sopra già stabilito (parametro del valore Z per la determinazione **"Oneri di urbanizzazione"** al minimo);" *inserire il seguente testo:*

RITENUTO, altresì, opportuno fissare per i sopraindicati interventi di cui all'art. 17, comma 4 bis, del DPR 380/01, al 25% la riduzione del **"Contributo di Costruzione"** nel caso in cui l'intervento edilizio interessi unità immobiliari ubicate sul territorio comunale destinate a "prima abitazione", prevedendo che per la concessione del beneficio si verifichino le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare deve costituire e/o essere destinata per il richiedente come "prima abitazione";
- il soggetto che presenta l'istanza del Titolo Abilitativo Edilizio deve essere il proprietario dell'immobile interessato dall'intervento e lo stesso richiedente non deve risultare proprietario di altro alloggio sul territorio comunale;
- la riduzione si applica per unità immobiliari di qualsiasi superficie, purché non si tratti e/o possa configurarsi come abitazione di lusso, ovvero classificata catastalmente come A1;
- deve essere depositata agli atti dell'Amministrazione autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il proprietario dichiara di abitare l'unità immobiliare per almeno 5 anni; nel caso in cui, per sopraggiunti motivi, è pregiudicato il permanere del requisito di "prima abitazione", il proprietario deve rimborsare l'Amministrazione dell'agevolazione usufruita.

2) *Nel deliberato a pag. 9, aggiungere al punto 3 dopo la frase: "(parametro del valore Z per la determinazione dell'"Onere di Urbanizzazione" per interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione, al minimo):" la seguente formulazione:*

Tale riduzione è elevata al 25%, nel caso in cui l'intervento edilizio interessi unità immobiliari ubicate sul territorio comunale destinate a "prima abitazione", prevedendo che per la concessione del beneficio si verifichino le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare deve costituire e/o essere destinata per il richiedente come "prima abitazione";
- il soggetto che presenta l'istanza del Titolo Abilitativo Edilizio deve essere il proprietario dell'immobile interessato dall'intervento e lo stesso richiedente non deve risultare proprietario di altro alloggio sul territorio comunale;
- la riduzione si applica per unità immobiliari di qualsiasi superficie, purché non si tratti e/o possa configurarsi come abitazione di lusso, ovvero classificata catastalmente come A1;
- deve essere depositata agli atti dell'Amministrazione autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il proprietario dichiara di abitare l'unità immobiliare per almeno 5 anni; nel caso in cui, per sopraggiunti motivi, è pregiudicato il permanere del requisito di "prima abitazione", il proprietario deve rimborsare l'Amministrazione dell'agevolazione usufruita.

L'emendamento, fatto proprio dal Sindaco, entra a far parte del corpo della proposta di deliberazione.

Segue una breve discussione nella quale interviene, come risulta dal verbale della seduta, il Consigliere Mastronardi. Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione la deliberazione emendata.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e ss.mm.ii., "Testo Unico per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", stabilisce che, salvo i casi di gratuità, il rilascio del permesso di costruire avviene previa corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

- in particolare lo stesso articolo del richiamato D.P.R. 380/01 prevede:

-per gli oneri di urbanizzazione-

1. al comma 4 - "4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali;

d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.";

2. al comma 6 - "6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.";

- per il costo di costruzione-

3. al commi 9- "9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.";

4. al comma 10- "10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui

all'[articolo 3, comma 1, lettera d\)](#), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.";

RILEVATO altresì che sempre in materia del "**Contributo di Costruzione**":

- **il comma 2, dell'art. 16 del D.P.R. 380/01** prevede che:

"2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'[articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni](#), (ora [art. 1, comma 2, lett. e](#)) e [art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.](#)) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.";

- **il comma 2-bis dell'art. 16 del D.P.R. 380/01** prevede che:

"2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (ora [art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.](#)), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.";

- **il comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 380/01** prevede che:

"3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.";

- **l'art. 17 (L) - "Riduzione o esonero dal contributo di costruzione"** prevede che:

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'[articolo 6, comma 2, lettera a\)](#) (ora il riferimento corretto dovrebbe essere all'[art. 3, comma 1, lettera b\)](#) e all'[art. 6-bis - n.d.r.](#)), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è

commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile. 4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. - **l'art. 19, sempre del D.P.R. 380/01** per le opere ed impianti diversi dalla residenza prevede che:

"2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. "

- **l'art. 4. Attribuzioni delle regioni della L. 457/1978** prevede che:

"1. Le regioni, per le finalità di cui all'art. 1, provvedono in particolare a:

a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;

b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;

c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;

d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo art. 25;

e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruente di contributi pubblici;

f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruente di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;

g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;

h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo art. 10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori;

i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonché sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036;

l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;

m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruente di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli

economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato.

2. Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.";

- **l'art. 47 Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione della L. 457/78** prevede che:

1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali.

2. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.;

TENUTO CONTO che relativamente alla determinazione del "**Contributo di Costruzione**" la materia regolamentare della determinazione dello stesso è altresì principalmente attribuita alla Regione ed alla stessa Amministrazione Comunale e, per quanto sopra in particolare risultano emessi in relazione i seguenti provvedimenti :

1. Per gli Oneri di Urbanizzazione

- **l'art. 22 della L.R. 12.09.1977 n°35**, modificato dall'art. 283 della L.R. 10.05.2001 n°10, relativo alla determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione, dispone: " *Il contributo si intende adeguato automaticamente in aumento o in diminuzione in proporzione all'ottanta per cento della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici determinato periodicamente dalla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.*";

- **l'art. 6 della L.R. 09.03.1990 n° 27** dispone " *1. I costi delle opere di urbanizzazione secondaria per metro cubo di costruzione, previsti nelle tabelle A1, A2 e A3 allegate alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, sono modificati aumentando del 10 per cento gli importi relativi.*"

- **con Delibera C.C. n.154 del 12/02/1993** gli importi relativi agli oneri di "**Urbanizzazione Secondaria**" sono stati aumentati del 10%;

- **con Delibera C.C. n. 64 dell'11/11/2009**, nell'ambito delle previsioni dell'art. 4 della L.R. 13/2009, è stata approvata la maggiorazione del 20% del "**Contributo di Costruzione**" di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/01 calcolato sulla volumetria dei sottotetti resa abitativa;

- **con Determina Dirigenziale n. 500 del 07.03.2012**, ultimo provvedimento di aggiornamento delle tabelle degli oneri di urbanizzazione, per la determinazione degli stessi oneri il "**Costo di Costruzione**" di riferimento era stato fissato in €/mq 358,21;

2. Per il Costo di Costruzione

- **con D.G.R. n. 9678 del 10/12/1996** la Regione ha individuato per l'Edilizia Agevolata il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) che rappresenta il costo, riconosciuto all'operatore, per interventi di nuova edificazione determinando per la provincia di Roma e Frosinone, L. 1.010.000 x mq. di superficie complessiva;

- **con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 15/11/1999** è stato stabilito, per il contributo relativo al "**Costo di Costruzione**" per la realizzazione di nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, le percentuali seguenti:

- attività commerciali 7%
- attività direzionali 6%
- attività turistico ricettive 4%
- attività sportive 3%;

- **l'art. 282 comma 1 della L.R. n. 10 del 19/05/2001** come modificato dalla L.R. n. 3 del 10/08/2010 prevede che:

"art. 282 (Determinazione provvisoria del costo di costruzione e della quota del costo di costruzione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche)

1. In attesa che la Regione disciplini le modalità di determinazione del costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e adotti i conseguenti provvedimenti, il costo di costruzione è costituito dal 50% dei costi massimi per l'edilizia agevolata, come definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione e aggiornati in ragione della variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi così determinati sono ulteriormente incrementati del 15%.

2. Fino ad una nuova determinazione da parte della Regione della quota del costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 9, del d.p.r. 380/2001, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 1977, n. 270 e successive modifiche.";

- nell' anno 2001 il "**Costo di Costruzione**" è stato quantificato L. 505.000 ovvero € 260,11 (pari al 50% del C.B.N. determinato con D.G.R. 9876/1996) e periodicamente aggiornato negli anni successivi in accordo con le variazioni dei costi di costruzione accertate dall'ISTAT come di seguito riepilogato:

1. con **Determinazioni Dirigenziali n. 549/2014 e n. 969/2014**, sono stati aggiornati gli oneri concessori, con riferimento al periodo 2011-2013;

2. con **Delibera di Giunta Comunale n.144 del 16/04/2014** il Costo di Costruzione, aggiornato ad euro 366,80 al metro quadrato, è stato ulteriormente incrementato del 15%, art. 282, comma 1, della L.R. n. 10 del 10-05-2001, come modificato dall'art. 1, comma 41, della L.R. n. 3 del 10-08- 2010) per un importo complessivo di euro 421,82 al metro quadrato;

3. con **Delibera di Giunta Comunale n. 137 del 25/03/2015** il costo di costruzione è stato aggiornato sulla base della variazione Istat al 31/12/2014 e fissato pertanto in euro 422,70 al metro quadrato;

4. con **Delibera di Giunta Comunale n. 507 del 22/11/2017** il costo di costruzione è stato aggiornato sulla base della variazione Istat al 30/09/2017 e fissato pertanto in euro 427,43 al metro quadrato;

5. con **Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 19/01/2020** il costo di costruzione è stato aggiornato sulla base della variazione Istat al 30/11/2019 e fissato pertanto in euro 435,47 al metro quadrato;

CONSIDERATO che con **Delibera C.C. n. 64 dell'11/11/2009** è stata approvata, per il "**Contributo di Costruzione**" di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, nell'ambito delle previsioni dell'art. 4 della L.R. 13/2009 - "**recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti**"- , la maggiorazione del 20% dello stesso "**Contributo di Costruzione**" calcolato in riferimento alla stessa volumetria dei sottotetti resa abitativa;

RILEVATO che nell'ambito della corresponsione del "**Contributo di Costruzione**" , in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e della Legge n. 457/78, l'Amministrazione Comunale ha provveduto con Delibere di Giunta Comunale n. 407 del 17.10.2012 e n. 72 del 17.02.2016 a regolamentare importi, tempi e modalità di rateizzazioni così come di seguito specificato:

Contributo di costruzione < 100.000 €

Interventi di edilizia privata:

Oneri di urbanizzazione: la rateizzazione è consentita solo per importi superiori a 2.500,00 €.

50% dell'ammontare dovuto dovrà essere versato al momento del ritiro del permesso di costruire;

50% entro i successivi 60 giorni;

Costo di costruzione:

• Se l'importo dovuto è pari o inferiore a 2.500,00 € potrà essere versato :

90% al momento dell'inizio dei lavori;

10% salvo conguaglio entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

• Se l'importo dovuto è superiore a 2.500,00 € potrà essere versato :

50% al momento dell'inizio dei lavori;
40% entro 60 giorni dall'inizio dei lavori;
10% salvo conguaglio entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

Interventi di edilizia residenziale pubblica:

Oneri di urbanizzazione: la rateizzazione è consentita solo per importi superiori a 2.500,00.

35% dell'ammontare dovuto dovrà essere versato al momento del ritiro del permesso di costruire;

35% entro i successivi 90 giorni;

30% entro 180 giorni dal rilascio del permesso di costruire.

Costo di costruzione:

• Se l'importo dovuto è pari o inferiore a 2.500,00 € potrà essere versato :

90% al momento dell'inizio dei lavori;

10% salvo conguaglio entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

• Se l'importo dovuto è superiore a 2.500,00 € potrà essere versato :

50% al momento dell'inizio dei lavori;

40% entro 60 giorni dall'inizio dei lavori;

10% salvo conguaglio entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

Contributo di costruzione > = 100.000 €

1. gli oneri di urbanizzazione (fatto salvo lo scomputo, ove ammesso), potranno essere corrisposti in dodici rate mensili, ciascuna di importo pari ad 1/12 dell'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione dovuti. Il pagamento della prima rata, dovrà essere effettuato al momento del ritiro del permesso di costruire, mentre le restanti undici rate dovranno essere corrisposte nell'arco del primo anno di vita del permesso, con cadenza mensile entro e non oltre il 7° giorno del mese di riferimento.

2. Il costo di costruzione potrà essere corrisposto in dodici rate mensili ciascuna pari ad 1/12 dell'importo complessivo del costo di costruzione dovuto. Il pagamento della prima rata, dovrà essere effettuato contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori mentre le restanti undici rate dovranno essere corrisposte con cadenza mensile entro e non oltre il 7° giorno del mese di riferimento.

TENUTO CONTO che relativamente allo scomputo totale o parziale degli Oneri di Urbanizzazione risulta necessario tenere presente:

1. in generale che:

1. gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 non rappresentano il costo sostenuto per rendere urbanizzata ed edificabile la singola area, bensì un contributo volto alla realizzazione del generale assetto urbanistico del territorio comunale (cfr. in ultimo sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 15/09/2014);

2. in linea generale per poter ottenere lo scomputo degli oneri concessori, tra i quali rientrano gli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, è necessario presentare apposita istanza di scomputo contestualmente a dettagliato preventivo di spesa delle opere di interesse pubblico da eseguirsi e, per il cui ammontare, si chiede lo scomputo;

3. lo scomputo legato alla realizzazione di opere di urbanizzazione, è valutato dall'Amministrazione Comunale e la relativa autorizzazione per ogni singolo caso concreto, terrà in debito conto gli obiettivi e le priorità programmate dallo stesso Ente comunale, e sarà sostenuta da criteri di trasparenza, imparzialità, pubblicità e da principi della correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa;

4. 2. nella zona del P.R.T. ASI di Frosinone che:

5. nell'ambito della zona industriale il Consorzio per lo Sviluppo Industriale ha realizzato, nel corso del tempo, con i finanziamenti dell'ex Casmez, gran parte delle opere di urbanizzazione;

6. le stesse opere di urbanizzazione sono state nel tempo oggetto di decreti regionali di classificazione delle infrastrutture stradali da consortili a comunali;

7. conseguentemente alla nuova classificazione, la strada è posta a carico del Comune e pertanto vengono trasferiti all'Amministrazione tutti gli oneri economici derivanti dalle necessità di manutenzione e sicurezza delle stesse;
8. nello stesso tempo il Comune per le predette strade è tenuto anche agli ulteriori adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, e dalla legge regionale 18 giugno 1980, n. 72;
9. allo stato diverse arterie stradali realizzate dal Consorzio Industriale di Frosinone risultano classificate comunali quali:
- ✓ la strada A.S.I. N. 1 –prog. Sai/FR 437 per una lunghezza di circa m 2.684;
 - ✓ la strada A.S.I. N. 7 – prog. Sai/FR 690/1 (1° lotto) –Sai/FR 690/2 (2° lotto) per un totale di m 3.226, ricadente nel territorio dei Comuni di Ferentino e Frosinone;
 - ✓ la strada A.S.I. N. 4 (tronco A e tronco B), si sviluppa, per quanto al tronco <<A>> per una lunghezza di mt. 201 circa e, per quanto al tronco <> per una lunghezza di mt. 1.072 circa;
 - ✓ la strada A.S.I. 2S –prog. Sai /FR 1068/1 per una lunghezza di circa m. 1.000,25;
 - come per tutta la viabilità comunale, anche per le predette strade ex consortili l'onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Comune;

PRESO ATTO che per tutto quanto sopra è necessario dover procedere all'aggiornamento del "**Contributo di Costruzione**" in particolare sia degli "**Oneri di Urbanizzazione**" e sia il relativo "**Costo di Costruzione**" tenendo conto in particolare:

-per il "Costo di Costruzione"

- dai dati mensili base 2015 = 100 estrapolati dalle basi dati ISTAT, emerge che nel periodo novembre 2019/giugno 2020 l'Indice del "**Costo di Costruzione**" di un fabbricato residenziale è rimasto invariato (novembre 2019 indice 102,9/giugno 2020 indice 102,9);
- per quanto sopra il "**Costo di Costruzione**" per opere ed impianti destinati alla residenza ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 380/01 aggiornato al 30/06/2020, resta quello fissato, con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 19/01/2020, in euro 435,47 al metro quadrato;

-per gli "Oneri di Urbanizzazione"

- i valori dei parametri previsti dalla L.R. 71/1980 per la determinazione degli "**Oneri di urbanizzazione Primaria e Secondaria**" devono essere aggiornati in quanto:

1. il Comune di Frosinone conta circa 45.450 residenti al 30/06/2020, l'andamento demografico nell'ultimo quinquennio (2015/2020) è stato di circa – 2,27% e pertanto, in riferimento alla Tabella parametrica D-1, si deve considerare per il parametro D il coefficiente relativo al punto 3 (da 0% a – 6%) con un corrispondente valore di 0,75 ed il parametro Ci pari a 0,8;

2. - a. il parametro Z della tabella D2 deve essere rimodulato con la finalità di rendere omogenee le tariffe della demolizione e ricostruzione e ristrutturazione, nell'ambito della stessa zona di PRG e per la stessa tipologia di immobile, fermo restando il mantenimento dello stesso parametro ai valori minimi;

- b. il parametro Z della tabella D2, in aderenza con le recenti normative volte ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alla nuova costruzione, lo stesso parametro Z deve essere elevato per le nuove costruzioni al valore massimo consentito;

- la percentuale di incremento relativa agli "**Oneri di Urbanizzazione**", calcolata come previsto dall'art. 22 L.R. 35/1977 e riferita al periodo 2012-2020, è pari, tenendo conto di quanto sotto specificato per il "**Costo di Costruzione**", a :

$$[(€ 435,47 - € 358,21) / € 358,21] \times 80\% = 0,1725 = 17,25\%;$$

RITENUTO, quindi, necessario adempiere alle disposizioni sopra richiamate e procedere, pertanto, all'aggiornamento degli "**Oneri di Urbanizzazione**" tenendo conto principalmente dei dati dell'andamento demografico del Comune, delle recenti normative volte ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alle nuove

costruzioni e della variazione del "**Costo di Costruzione**", come meglio di seguito riportato:

"Oneri di Urbanizzazione"

- elementi per la determinazione dell'onere saranno pari:

✓ parametro D pari a **0,75**

✓ parametro C1 pari a **0,80**

✓ parametro Z costruzioni residenziali:

- zona A demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazione pari a **0,30**; nuove costruzioni pari a **1,00**;

- zona B demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazione pari a **0,20**; nuove costruzioni pari a **0,90**;

- zone C demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazione pari a **0,20**; nuove costruzioni pari a **1,00**;

✓ parametro Z costruzioni turistiche - commerciali - direzionali:

- zona A demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazione pari a **0,40**; nuove costruzioni pari a **1,00**;

- zona B demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazione pari a **0,20**; nuove costruzioni pari a **0,90**;

- zone C demolizioni e ricostruzioni e ristrutturazione pari a **0,20**; nuove costruzioni pari a **1,00**;

"Costo di Costruzione"

- valore costo di costruzione

Costo di Costruzione pari € 435,47

DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 575 del 09/03/2017 sono state individuate le tariffe unitarie degli "**Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria**" da applicare agli interventi di ristrutturazione, nuova costruzione, demolizione e ricostruzione ricadenti nelle sottozone di PRG : -"F", "D", "V", "VA", "PEEP", "Vincolo Archeologico", "Strade di PRG", "INGOMBRO PROBABILE NODI STRADALI DI PROGETTO"-;

RILEVATE pertanto, le nuove tabelle riguardanti il calcolo degli "**Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria**" predisposte dal Settore competente, risultanti dalla quantificazione della variazione del "**Costo di Costruzione**", dalla variazione dei coefficienti D, CI e Z (L.R. 71/1980) di cui ai precedenti punti nonché dell'adeguamento degli "**Oneri di Urbanizzazione Secondaria**" di cui all'Art. 6 della L.R. n. 27/90 (**Allegato A**);

DARE ATTO che in aderenza con le recenti modifiche introdotte al D.P.R. 380/01, art. 17 comma 4 bis, volte ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alla nuova costruzione, è previsto altresì la possibilità della riduzione del "**Contributo di Costruzione**" pari ad un minimo del 20%;

RITENUTO opportuno, fissare per gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, al 20% la richiamata riduzione per il "**Contributo di Costruzione**" tenendo conto anche principalmente di quanto sopra già stabilito (parametro del valore Z per la determinazione "**Onere di Urbanizzazione**" al minimo);

RITENUTO, altresì, opportuno fissare per i sopraindicati interventi di cui all'art. 17, comma 4 bis, del DPR 380/01, al 25% la riduzione del "**Contributo di Costruzione**" nel caso in cui l'intervento edilizio interessi unità immobiliari ubicate sul territorio comunale destinate a "prima abitazione", prevedendo che per la concessione del beneficio si verifichino le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare deve costituire e/o essere destinata per il richiedente come "prima abitazione";
- il soggetto che presenta l'istanza del Titolo Abilitativo Edilizio deve essere il proprietario dell'immobile interessato dall'intervento e lo stesso richiedente non deve risultare proprietario di altro alloggio sul territorio comunale;
- la riduzione si applica per unità immobiliari di qualsiasi superficie, purché non si tratti e/o possa configurarsi come abitazione di lusso, ovvero classificata catastalmente come A1;
- deve essere depositata agli atti dell'Amministrazione autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il proprietario dichiara di abitare l'unità immobiliare per almeno 5 anni; nel caso in cui, per sopraggiunti motivi, è pregiudicato il permanere del requisito di "prima abitazione", il proprietario deve rimborsare l'Amministrazione dell'agevolazione usufruita.

TENUTO CONTO, altresì procedere alla generale regolamentazione e/o conferma delle modalità di rateizzazione e scomputo riunendo in un unico provvedimento gli indirizzi forniti negli anni sulla materia;

CONSIDERATO che la presente delibera non comporta impegno di spesa;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della seconda commissione consiliare del 17/12/2020;

RILEVATO che la Giunta Comunale ha preso atto della proposta di deliberazione nella seduta del 09/12/2020, consentendone l'ulteriore corso;

VISTI il vigente TUEL n° 267/200, lo Statuto Comunale e di Regolamento Comunale di Contabilità;

Con favorevoli 19, espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premesse:

1. prendere atto dell'aggiornamento del "**Costo di Costruzione**" da applicare, per la determinazione del contributo dovuto ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/2001, come calcolato dal competente ufficio ed aggiornato al 30/06/2020 in **435,47 €/mq**;

2. approvare le tabelle per il calcolo degli "**Oneri Urbanizzazione Primaria e Secondaria**" (**Allegato A**), predisposte dal Settore competente, risultanti dalla quantificazione della variazione del "**Costo di Costruzione**" e da quanto in premessa determinato ed evidenziato relativamente:

- all'adeguamento con Delibera C.C. n. 154 del 12.02.1993 -aumento pari al 10%- "**Oneri Urbanizzazioni Secondarie**" -Art. 6 della L.R. 27/90-;
- all'aggiornamento degli importi dovuti per oneri di "**Urbanizzazione Primaria e Secondaria**", ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.P.R. 380/2001 e secondo le previsioni dell'art. 22 della L.R. 12.09.1977 n°35, come modificato dall'art. 283 della L.R. 10.05.2001 n°10, con un incremento del 17,25% pari all'ottanta per cento (80%) della

variazione del **"Costo di Costruzione"** per nuovi edifici registrata nel periodo 2011/2020 (anno 2011 ultimo aggiornamento **"Oneri di Urbanizzazione"**);

- alla variazione dell'andamento demografico nell'ultimo quinquennio (2015/2020) e del conseguente aggiornamento dei valori dei parametri $D = 0,75$ e $CI = 0,8$ (Tabella parametrica D-1 L.R. 71/1980) necessari alla determinazione degli **"Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria"**;
- all'incremento massimo del parametro Z della tabella D2 L.R. 71/1980, in accordo con le recenti normative volte ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto alla nuova costruzione,
- al rendere uniforme il parametro Z, della tabella D2 L.R. 71/1980, per gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione nell'ambito della stessa zona di PRG della Città e per la stessa destinazione dell'immobile, fissandolo ai valori minimi previsti;
- alla individuazione delle tariffe unitarie degli **"Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria"**, da applicare agli interventi di ristrutturazione, nuova costruzione, demolizione e ricostruzione ricadenti nelle sottozone di P.R.G.: - "F", "D", "V", "VA", "PEEP", "Vincolo Archeologico", "Strade di PRG", "INGOMBRO PROBABILE NODI STRADALI DI PROGETTO"-;

3. fissare al 20% la riduzione prevista dall'Art. 4-bis dell'Art. 17 del D.P.R. 380/2001 per il calcolo del **"Contributo di Costruzione"**, tenendo conto anche principalmente di quanto sopra già stabilito (parametro del valore Z per la determinazione dell'**"Onere di Urbanizzazione"** per interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione, al minimo);

Tale riduzione è elevata al 25%, nel caso in cui l'intervento edilizio interessi unità immobiliari ubicate sul territorio comunale destinate a "prima abitazione", prevedendo che per la concessione del beneficio si verifichino le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare deve costituire e/o essere destinata per il richiedente come "prima abitazione";
- il soggetto che presenta l'istanza del Titolo Abilitativo Edilizio deve essere il proprietario dell'immobile interessato dall'intervento e lo stesso richiedente non deve risultare proprietario di altro alloggio sul territorio comunale;
- la riduzione si applica per unità immobiliari di qualsiasi superficie, purché non si tratti e/o possa configurarsi come abitazione di lusso, ovvero classificata catastalmente come A1;
- deve essere depositata agli atti dell'Amministrazione autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il proprietario dichiara di abitare l'unità immobiliare per almeno 5 anni; nel caso in cui, per sopraggiunti motivi, è pregiudicato il permanere del requisito di "prima abitazione", il proprietario deve rimborsare l'Amministrazione dell'agevolazione usufruita.

4. dare atto e confermare le percentuali stabilite con Delibera Consiglio Comunale n. 104/1999 per il calcolo del **"Costo di Costruzione"** relativo alla realizzazione di nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, ovvero:

- attività commerciali 7%
- attività direzionali 6%
- attività turistico ricettive 4%
- attività sportive 3%;

5. di confermare per gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti di cui all'art. 4 della L.R. 13/2009, la maggiorazione del 20% del **"Contributo di Costruzione"** -Delibera C.C. n. 64 dell'11/11/2009-, precisando che la stessa maggiorazione dovrà

essere applicata all'intero "**Contributo di Costruzione**" previsto dall'art. 16 del D.P.R. 380/01 calcolato sulla volumetria e superficie dei sottotetti resa abitativa;

6.stabilire per quanto rilevato in premessa, la non scomputabilità degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia ricadenti nell'ambito dell'Agglomerato Industriale;

7. stabilire altresì, di norma in generale la non possibilità dello scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/01, salvo diverso indirizzo dell'Organo di Governo;

8. prendere atto delle modalità di rateizzazione e le relative garanzie stabilite con le Delibere G.C. n. 407 del 17/10/2012 e G.C. n. 72 del 17/02/2016 come di seguito riportato

Contributo di costruzione < 100.000 €

Interventi di edilizia privata:

Oneri di urbanizzazione: la rateizzazione è consentita solo per importi superiori a 2.500,00 €.

50% dell'ammontare dovuto dovrà essere versato al momento del ritiro del permesso di costruire;

50% entro i successivi 60 giorni;

Costo di costruzione:

- Se l'importo dovuto è pari o inferiore a 2.500,00 € potrà essere versato :
90% al momento dell'inizio dei lavori;
10% salvo conguaglio entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

- Se l'importo dovuto è superiore a 2.500,00 € potrà essere versato :
50% al momento dell'inizio dei lavori;
40% entro 60 giorni dall'inizio dei lavori;
10% salvo conguaglio entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

Interventi di edilizia residenziale pubblica:

Oneri di urbanizzazione: la rateizzazione è consentita solo per importi superiori a 2.500,00.

35% dell'ammontare dovuto dovrà essere versato al momento del ritiro del permesso di costruire;

35% entro i successivi 90 giorni;

30% entro 180 giorni dal rilascio del permesso di costruire.

Costo di costruzione:

- Se l'importo dovuto è pari o inferiore a 2.500,00 € potrà essere versato :
90% al momento dell'inizio dei lavori;
10% salvo conguaglio entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

- Se l'importo dovuto è superiore a 2.500,00 € potrà essere versato :
50% al momento dell'inizio dei lavori;
40% entro 60 giorni dall'inizio dei lavori;
10% salvo conguaglio entro 60 giorni dalla data di ultimazione della costruzione.

Contributo di costruzione > = 100.000 €

- gli oneri di urbanizzazione (fatto salvo lo scomputo, ove ammesso), potranno essere corrisposti in dodici rate mensili, ciascuna di importo pari ad 1/12 dell'importo complessivo degli oneri di urbanizzazione dovuti. Il pagamento della prima rata, dovrà essere effettuato al momento del ritiro del permesso di costruire, mentre le restanti undici

rate dovranno essere corrisposte nell'arco del primo anno di vita del permesso, con cadenza mensile entro e non oltre il 7° giorno del mese di riferimento.

- Il costo di costruzione potrà essere corrisposto in dodici rate mensili ciascuna pari ad 1/12 dell'importo complessivo del costo di costruzione dovuto. Il pagamento della prima rata, dovrà essere effettuato contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori mentre le restanti undici rate dovranno essere corrisposte con cadenza mensile entro e non oltre il 7° giorno del mese di riferimento.

9. di prendere atto dell'applicazione delle nuove tariffe per **"Oneri di Urbanizzazione"** e **"Costo di Costruzione"** dalla data di esecutività della presente deliberazione, comprendendo i procedimenti già in essere che non abbiano ancora assolto, alla medesima data, ai pagamenti del **"Contributo di Costruzione"**;

10. di prendere atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente

Dott. Adriano Piacentini

Il Segretario Comunale

Dott. Angelo Scimè

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 T.U 18.08.2000, n. 267.

Per il Segretario Comunale

Il Funzionario incaricato

Antonio Antonucci

li, 15/01/2021

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Il Segretario Comunale

Dott. Angelo Scimè

Li,

.....

Al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, SUE, LL.PP. E Manutenzioni per l'esecuzione del presente atto.

Il Segretario Comunale

Dott. Angelo Scimè